

**Legge regionale 30 luglio 1999, n. 29 (BUR n. 67/1999)
(Novellazione)**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, N. 26
“DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE”**

Art. 1 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 “Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere”.

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, entro il quale le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti, è fissato al 31 dicembre 2000.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

Art. 1 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".	1
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.	1